



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738 E SS. L. 160/2019 – MODIFICA ALIQUOTE E CONFERMA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno addì ventisei del mese di aprile alle ore 18:00**, visto il Decreto del Presidente n. 2 dell'11.11.2020 di autorizzazione allo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in video conferenza, il Segretario Generale, **BACCHETTA Carmelo Mario**, **attesta lo svolgimento della seduta in video conferenza** del Consiglio Comunale, convocato in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, accerta l'identità dei componenti che intervengono in audio e video attraverso appello nominale nelle persone di:

N.	Cognome e nome	Presente	Assente
1.	AMBROGGIO Giulio Sindaco	X	
2.	COMINA Aldo	X	
3.	BRESSI Vilma	X	
4.	CORDASCO Cristina Lucia	X	
5.	DE LIO Maurizio	X	
6.	FERRARO Rocco	X	
7.	GASTALDI Bartolomeo	X	
8.	GIORGIS Claudia	X	
9.	GIUBERGIA Renato	X	
10.	LOPREIATO Roberto	X	
11.	MARIANO Serena	X	
12.	OCCELLI Maurizio Michele	X	
13.	PORTERA Antonello	X	
14.	PORTOLESE Pasquale	X	
15.	RACCA Marco	X	
16.	RIMBICI Antonino	X	
17.	RUBIOLO Piergiorgio	X	

Sono presenti gli Assessori:

FROSSASCO Alessandra, LOVERA Michele, SENESI Petra.

Il Presidente del Consiglio **COMINA Aldo** nella sua qualità di Presidente **dichiara valida la seduta in video conferenza**, con una verifica del collegamento simultaneo di un numero di presenti che rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio, per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DI CUI ALL'ART. 1 COMMI 738 E SS. L. 160/2019 – MODIFICA ALIQUOTE E CONFERMA DELLE SCADENZE PER IL VERSAMENTO ANNO 2021

Su relazione dell'Assessore Michele Lovera.

Premesso che:

- l'art. 54 D.Lgs. 446/1997 e s.m.i. stabilisce che: *“Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione”*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 169 L. 296/2006 spetta al Consiglio Comunale l'adozione delle aliquote dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- l'art. 1 comma 738 L. 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio per l'anno 2020) stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*;
- con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.1.2021 si era proceduto, contestualmente all'adozione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021/2023, con l'approvazione delle aliquote IMU e delle scadenze per l'anno 2021;
- inoltre, con Deliberazione Consiglio Comunale n. 10 del 30.3.2021 si è proceduto con la modifica del Regolamento IMU (approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28.5.2020), al fine di adeguarne i disposti alle modifiche introdotte con la L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), in vigore dall'1.1.2021;
- ai sensi dell'art. 30 comma 4 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegno) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021/2023 al 30.4.2021, con conseguente possibilità sino a tale data di intervenire sulle aliquote dell'IMU per l'anno 2021;

Evidenziato che è intenzione dell'Amministrazione di intervenire sulle aliquote IMU per l'anno 2021, in particolare con la previsione di una specifica aliquota pari all'8,6 per mille per gli immobili locati a canone concordato ed adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze nel rispetto dei principi di cui alla L. 431/1998, riducendo conseguentemente l'imposizione per tali fattispecie rispetto all'aliquota ordinaria stabilita e confermata per il 10,6 per mille;

Ritenuto, quindi, di prevedere un'aliquota agevolata per i proprietari di immobili che abbiano stipulato contratti di locazione per unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, alle condizioni previste dagli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 della Legge 9 dicembre 1998 n. 431;

Dato atto che tale previsione determina un intervento in riduzione sullo stanziamento di bilancio del capitolo di entrata n. 2/10 – I.M.U. - IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, oggetto di apposita variazione, e compatibile con le esigenze di bilancio, stimato in € 65.000,00 e risultante dalle simulazioni disponibili sul sito del Portale del Federalismo Fiscale;

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 L.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con

possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 *bis* D.L. 557/1993 convertito, con modificazioni, dalla L. 133/1994, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; si stabilisce, inoltre, che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale.

Confermato che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 761 L. 160/2019, il legislatore ha precisato che l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1 comma 762 L. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate per il 2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 763 L. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote approvate per il 2020;
- ai sensi dell'art. 1 comma 765 L. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 D.Lgs. 241/19971, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs. 82/2005, e con le altre modalità previste dallo stesso codice;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, ed allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente nella conservazione degli equilibri di bilancio, di proporre la modifica delle aliquote IMU, approvando per l'anno 2021 le misure risultanti dal seguente prospetto:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	2,5 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

Richiamato, altresì, l'art. 52 D. Lgs. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1 comma 777 L. 160/2019;

Richiamato l'art. 1 comma 756 L. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1 comma 757 L. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che Il Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso il Dipartimento delle finanze – Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, ha emanato la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 attraverso la quale si chiarisce che *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.”*;

Visto che in data 23.3.2021 il Ministero per l'Economia e per le Finanze ha pubblicato un comunicato recante gli *“Obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali. Anno d'imposta 2021- Indicazioni operative”*, specificando con riguardo all'IMU che *“ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione delle aliquote, anche per l'anno 2021, il comune è tenuto a inserire nel Portale del federalismo fiscale il testo dell'atto – come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 – e non il prospetto delle aliquote previsto dall'art. 1, commi 757 e 767, della legge n. 160 del 2019, il cui modello dovrà essere approvato con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 756 dello stesso art. 1 della legge n. 160 del 2019 (si veda sul punto la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020).”*;

Dato atto che l'atteso decreto del MEF non è stato pubblicato nella sua versione definitiva alla data di redazione del presente atto, e che successivamente all'approvazione del decreto *de quo*, qualora necessario, verranno adottati gli opportuni provvedimenti di competenza;

Atteso che, ai sensi dell'art. 1 comma 767 L. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Ritenuto, quindi, di confermare le scadenze per i versamenti previste dall'art. 1 comma 762 L. 160/2019, nelle due rate del 16 giugno 2021 e del 16 dicembre 2021, restando comunque salva la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Rilevato, inoltre, che al momento occorre tener conto con prudenza dell'incertezza relativa alle effettive risorse finanziarie per l'anno 2021, anche in ragione delle misure agevolative che sono state adottate o confermate dalla L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) e da altri provvedimenti aventi ad oggetto disposizioni a sostegno di imprese e famiglie in ragione dell'emergenza sanitaria, sociale ed economica causata dalla pandemia da Covid-19, o che verranno adottate nei prossimi mesi;

Rilevato, infine, che le previsioni di cui al presente provvedimento si adegueranno alle eventuali nuove disposizioni che interverranno da parte del governo o del legislatore per contrastare l'attuale emergenza sanitaria ancora in corso;

Richiamati:

- il D.L. 41/2021 (Decreto Sostegno);
- il D.L. 183/2020 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 21/2021;
- la L. 178/2020 (Legge di Bilancio per l'anno 2021);
- il D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito in L. 77/2020;
- il D.L. 162/2019 (Decreto Milleproroghe), convertito in L. 8/2020;
- la L. 160/2019 (Legge di Bilancio per l'anno 2020);
- il D.L. 124/2019 (Decreto Fiscale), convertito in L. 157/2019;
- il D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito in L. 58/2019;
- la L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);
- la L. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018);
- la L.232/2016 (Legge di Bilancio 2017);
- l'art. 1 commi 10 e ss. L. 208/2015 (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- l'art. 1 commi 679 e ss. L. 190/2014 (Legge di Stabilità per l'anno 2015);
- l'art. 1 commi 639 e ss. L. 147/2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e s.m.i.;
- l'art. 1 commi 161 e ss. L. 296/2006 Legge Finanziaria 2007), direttamente o indirettamente richiamati dalla L. 160/2019;
- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- la L. 388/2000 e s.m.i.;
- la L. 212/2000, relativa allo Statuto del Contribuente;
- il D.Lgs. 446/1997;
- il D.Lgs. 504/1992, direttamente o indirettamente richiamato dalla L. 160/2019.

Visto che della presente proposta di deliberazione sono stati dati cenni il 22.4.2021 alla 1^a Commissione Consiliare, come risulta dal verbale trattenuto agli atti d'Ufficio;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio competente;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla conformità legale ai sensi e per gli effetti dell'art. 65 del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, attestante la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, espresso dal Segretario Generale;

Tutto ciò premesso, si propone al Consiglio Comunale di deliberare:

- 1) la modifica delle aliquote IMU approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.1.2021, ed approvare per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	2,5 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2021;
- 3) di dare atto che per l'anno in corso si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2021 ed il 16 dicembre 2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2021;
- 4) di dare atto che verranno adottati gli eventuali provvedimenti necessari a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 756 L. 160/2019;
- 5) di dare, altresì, atto che le previsioni della presente proposta di deliberazione si adegueranno alle eventuali nuove disposizioni che interverranno anche a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese da parte del governo o del legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 6) di approvare il conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- 7) di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019.

Successivamente, con separata votazione palese, si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) trattandosi di atto conseguente alla variazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 ed alla corretta gestione del tributo per gli uffici competenti.

PRESIDENTE: dà la parola all'Assessore Lovera Michele che illustra la proposta

INTERVENGONO: Consiglieri Lopreiato Roberto, Portera Antonello, Occelli Maurizio Michele, De Lio Maurizio.

Si dà atto che si scollega l'Assessore Frossasco Alessandra.

La registrazione degli interventi è conservata agli atti del Segretario comunale su supporto informatico, ai sensi dell'art. 62 del regolamento del Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Richiamati:

- il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento del Consiglio Comunale;

Vista la seguente votazione, espressa per appello nominale in modalità audio e video:

Collegati in videoconferenza: 17

Votanti: 17

Voti favorevoli: 11 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino)

Voti contrari: 0

Voti astenuti: 6 (PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, RACCA Marco, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RUBIOLO Piergiorgio)

D E L I B E R A

- 1) la modifica delle aliquote IMU approvate con Deliberazione Consiglio Comunale n. 4 del 28.1.2021, ed approvare per l'anno 2021 le seguenti aliquote e detrazioni IMU:

ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2021	
Aliquota ordinaria, da applicarsi per tutte le fattispecie imponibili ad eccezione di quelle espressamente approvate	10,6 per mille
Aliquota per l'abitazione principale, se classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze	6 per mille
Aliquota per terreni agricoli	8,1 per mille
Aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Aliquota per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati	2,5 per mille
Aliquota per immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale e relative pertinenze, secondo gli accordi territoriali di cui all'art. 2 comma 3 L. 431/1998	8,6 per mille
Detrazione per l'abitazione principale	€ 200,00

- 2) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi di legge, con decorrenza 1.1.2021;

- 3) di dare atto che per l'anno in corso si confermano le scadenze previste *ex lege* per i versamenti, ovvero due rate aventi scadenza il 16 giugno 2021 ed il 16 dicembre 2021, con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2021;
- 4) di dare atto che verranno adottati gli eventuali provvedimenti necessari a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale previsto dall'art. 1 comma 756 L. 160/2019;
- 5) di dare, altresì, atto che le previsioni della presente proposta di deliberazione si adegueranno alle eventuali nuove disposizioni che interverranno anche a sostegno di famiglie, lavoratori ed imprese da parte del governo o del legislatore per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- 6) di approvare il conseguente aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023;
- 7) di dare atto che si provvederà ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1 comma 767 L. 160/2019.

Con voti favorevoli 11 (AMBROGGIO Giulio, BRESSI Vilma, COMINA Aldo, CORDASCO Cristina Lucia, FERRARO Rocco, GASTALDI Bartolomeo, GIUBERGIA Renato, LOPREIATO Roberto, MARIANO Serena, PORTOLESE Pasquale, RIMBICI Antonino) contrari 0, astenuti 6 (PORTERA Antonello, GIORGIS Claudia, RACCA Marco, DE LIO Maurizio, OCCELLI Maurizio Michele, RUBIOLO Piergiorgio) espressi per appello nominale in modalità audio e video, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. trattandosi di atto conseguente alla variazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023 ed alla corretta gestione del tributo per gli uffici competenti.

IL PRESIDENTE
COMINA Aldo

(Firmato Digitalmente)

IL SEGRETARIO GENERALE
BACCHETTA Carmelo Mario

(Firmato Digitalmente)